SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 897)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1977

Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Le piccole derivazioni di acqua pubblica, cioè quelle che non eccedono i seguenti limiti:

per forza motrice: potenza nominale media Kw. 220;

per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

per irrigazione: litri 1.000 al minuto secondo o anche meno, se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

per bonificazione per colmata: litri 5.000 al minuto secondo;

formano oggetto di riconoscimento, se trattasi di antichi usi e di concessione, secondo le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, ed hanno una durata non maggiore di anni 30, rinnovabili alla scadenza.

La maggior parte di tali derivazioni è costituita da quelle utenze che, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24 del citato testo unico, sarebbero venute a scadere il 31 gennaio 1947.

La scadenza contemporanea di numerose utenze e la impossibilità di provvedere tempestivamente all'esperimento delle lunghe procedure per la istruttoria delle relative domande di rinnovo, indusse il legislatore ad emanare le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53, le quali prorogarono di diritto per complessivi trenta anni la durata di tutte le piccole derivazioni che erano scadute o che sarebbero venute a scadere nel periodo compreso tra l'11 giugno

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

1940 e il 24 febbraio 1957, cinque anni dopo, cioè, la entrata in vigore della legge del 1952.

Tali leggi hanno dato ottimi risultati, in quanto hanno regolarizzato numerosissime utenze scadute, evitando spese agli interessati e carico di lavoro agli uffici, ed in quanto la loro applicazione non ha dato luogo a dubbi interpretativi o a vertenze giudiziarie.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine alle piccole derivazioni di acqua pubblica è stato delegato alle Regioni a statuto ordinario.

La Regione autonoma Valle d'Aosta, tenuto conto di quanto precede, ha già provveduto, nell'ambito della sua autonomia legislativa, a prorogare, con legge del 12 novembre 1976, la durata delle utenze del suo territorio.

Persistendo le ragioni che indussero il legislatore del 1952 e del 1968 ad intervenire ed essendo tale esigenza avvertita anche nell'ambito regionale, sembra opportuno provvedere ad una ulteriore proroga della durata delle utenze che abbiano già fruito delle precedenti proroghe.

In tal senso è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede una proroga di 15 anni della durata delle utenze e che tiene ferme le prescrizioni delle precedenti leggi di proroga che, tra l'altro, prevedono la possibilità, da parte dell'utente, di rinunciare tempestivamente al beneficio della nuova proroga e, da parte dell'Amministrazione, di dichiararne l'inefficacia ove sussistano superiori ragioni di pubblico interesse.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53, è ulteriormente prorogata di quindici anni.

Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53.